



CITTÀ DI CHIVASSO

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

AA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31 DEL 19/04/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **diciannove** del mese di **Aprile**, alle ore **15:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato per decisione del presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

	Cognome e Nome	P	A		Cognome Nome	P	A
1	CASTELLO CLAUDIO	X		10	MORETTI CLAUDIO	X	
2	PERFETTO ALFONSO	X		11	GASPARRI CHIARA	X	
3	SCINICA GIOVANNI PASQUALE	X		12	MARTA CLARA	X	
4	PEROGLIO CRISTINA	X		13	TAPPERO EMANUELA	X	
5	BARENGO DOMENICO	X		14	DORIA MATTEO	X	
6	MAZZER STEFANO	X		15	PRESTIA BRUNO	X	
7	VARETTO CRISTINA	X		16	FALBO ENZO		X
8	VEGGIAN TIZIANO	X		17	BUO CLAUDIA	X	
9	PASTERIS ADRIANO	X					

Si dà atto che il consigliere Prestia partecipa alla seduta in collegamento audio / video.

Assistono alla seduta gli Assessori CENTIN PASQUALE, CASALINO CHIARA, DEBERNARDI FABRIZIO, SIRAGUSA TIZIANA

Assume la presidenza Il Presidente del consiglio Alfonso Perfetto

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dr.ssa Giuseppina De Biase

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità individuati dall'art. 43 bis del Regolamento, essendo presenti n. 16 Consiglieri su n. 17 assegnati, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31/10/2019* sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019* avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, a decorrere dal 1° aprile 2020, termine successivamente prorogato, in ragione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, al 1 luglio 2020;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021* avente ad oggetto l' "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", sono stati aggiornati i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2022-2025, adottando il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). Il nuovo MTR-2 prevede la predisposizione di un Pef pluriennale per il quadriennio 2022-2025, indicando sin da subito l'evoluzione dei costi del servizio per l'intero periodo, con un aggiornamento obbligatorio a cadenza biennale, nonché, se necessario e previa istanza ad ARERA, con la possibilità di aggiornamenti infra-periodo;
- con *deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 459/2021/R/RIF del 26 ottobre 2021* sono stati valorizzati i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2;
- con *determinazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 del 4 novembre 2021* sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché forniti chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti stabilita dal MTR-2;
- con *Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022*, ARERA ha approvato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che, con le nuove prescrizioni, ha reso ancor più complesso l'iter di predisposizione del Piano Economico Finanziario 2022-2025, andando altresì ad incidere sulle modalità di gestione del tributo, per alcuni aspetti in antitesi con quanto previsto dalla legge n. 147/2012 e dalla Legge n. 296/2006. Tale delibera impone dal 2023 una serie di obblighi per i Comuni e ha richiesto agli Enti Territorialmente Competenti (ETC) di scegliere entro il 31 marzo 2022 (ritenuto termine ordinario da IFEL) uno dei quattro livelli di qualità al quale la gestione dovrà adeguarsi, con l'assunzione dei conseguenti eventuali oneri;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

- il D. Lgs. n. 116 del 2020 di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti ha apportato importanti modifiche al D. Lgs. n. 152 del 2006, cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA), nella parte relativa alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti inquinati, introducendo una nuova definizione di "rifiuti urbani", uniformandola a quella comunitaria e individuando i rifiuti provenienti da altre fonti simili per natura e composizione ai rifiuti domestici, che comporta, come conseguenza, il venir meno dei cosiddetti "rifiuti assimilati", abrogando la facoltà dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità e prevedendo contestualmente la possibilità che le utenze non domestiche possano conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero;

Richiamato il Regolamento disciplinante la Tassa Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2020, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 30 del 28 giugno 2021, n. 73 del 29 dicembre 2021, n. 26 del 27 aprile 2022 e n. 3 del 30 gennaio 2023;

Dato atto che:

- con *deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021*, si è provveduto ad adeguare l'art. 39 del regolamento alla riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 nel Consorzio di Area Vasta CB16, secondo quanto indicato e previsto nella legge regionale 3 febbraio 2021 n. 4, nonché ad approvare una nuova convenzione fra il Comune di Chivasso ed il Consorzio di Area Vasta CB 16, per disciplinare gli aspetti organizzativi ed operativi della gestione della TARI a decorrere dal 2022 e per tutta la durata del secondo periodo regolatorio 2022-2025 stabilito da ARERA con deliberazione n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, fermo restando l'esito positivo della valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, di cui all'art. 33bis della Legge Regionale n. 1/2018, introdotto dall'art. 11 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021, nonché la possibilità per questo Ente, alla scadenza del secondo anno di gestione, di scegliere forme alternative di gestione della tassa, fatta salva la necessità di conguagliare i rapporti finanziari disciplinati dal metodo tariffario vigente (MTR-2);
- sulla scorta della vigente convenzione:
 - ✓ per l'espletamento delle attività di cui sopra, è previsto un compenso annuo a favore del Consorzio stimato in 253.454,50 € oltre IVA (per complessivi 309.214,50 €), come previsto dalla rendicontazione dei costi di gestione della TARI per l'anno 2020 (anno a-2, come previsto dal MTR-2 di ARERA), di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25 marzo 2021;
 - ✓ alla luce dell'efficacia eterointegrativa dei contratti dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - ormai riconosciuta con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge 481/95, cui espressamente rinvia l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 - tale costo sarà annualmente rivalutato e conguagliato sulla scorta delle risultanze definitive del PEF relativo alla singola annualità, predisposto secondo quanto previsto dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), validato dall'Ente Territorialmente Competente – tenendo conto in particolar modo di quanto previsto all'art. 28 comma 3 del MTR-2 - ed approvato da ARERA, per quanto concerne i costi riferibili alle attività poste in essere dal Consorzio stesso;
 - ✓ il corrispettivo stimato sopra evidenziato si intenderà automaticamente adeguato alle risultanze dei Pef annuali 2022-2025;
 - ✓ il Consorzio provvederà a fatturare trimestralmente il corrispettivo del servizio, sulla scorta dei costi effettivamente risultanti dal PEF validato e successivamente inviato ad ARERA per l'approvazione;
 - ✓ qualora ARERA, ai sensi dell'art. 7 comma 7 della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021/R/RIF dovesse approvare i Pef con eventuali modificazioni dei costi riconducibili al Consorzio di Area Vasta CB16, disciplinandone gli effetti, il corrispettivo riconosciuto a quest'ultimo in pendenza della presente convenzione dovrà essere conseguentemente adeguato, anche qualora lo stesso non svolgesse più il ruolo di gestore della TARI per conto del Comune;

Considerato che, con la deliberazione 363/2021/R/RIF l’Autorità per la Regolazione di Energia Reti e ambiente ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), introducendo una disciplina per l’aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento per la gestione integrata dei rifiuti urbani, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti, di cui si sintetizzano qui di seguito le principali novità rispetto al precedente MTR:

- un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico-finanziaria di pari durata;
- un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie, secondo le modalità e i criteri che saranno individuati nell’ambito di un successivo procedimento;
- una eventuale revisione infra periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario dall’Ente territorialmente competente, che potrà essere presentata in qualsiasi momento del periodo regolatorio al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;
- conferma della regola del costo storico efficiente dell’anno a-2: i costi dell’anno 2022 sono determinati in base ai costi a consuntivo 2020, da fonti contabili obbligatorie, rivalutati sulla base dei tassi di inflazione (2021= 0,1%; 2022= 0,2%), salvo le componenti previsionali; i costi dell’anno 2023 sono determinati in base ai costi 2021 da bilancio pre-consuntivo 2021, o, in mancanza, con quelli del bilancio 2020; gli anni 2024 e 2025 sono determinati come il 2023. Le componenti di costo 2024-2025 saranno riallineate ai costi risultanti da fonti contabili obbligatorie dell’anno a-2;
- previsione di nuove componenti previsionali all’interno delle entrate tariffarie di riferimento: costi relativi alle novità normative introdotte dal D.Lgs. 116/2020, costi per eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all’adeguamento agli standard ed ai livelli minimi di qualità del servizio, revisione fattori di sharing;
- definizione componenti a conguaglio: terza rata annuale a conguaglio anno 2018, seconda rata annuale a conguaglio 2019, recupero scostamenti tra i costi effettivamente sostenuti e i costi previsti nei PEF 2020-2021, recupero scostamenti tra costi consuntivi e costi previsionali eventualmente inseriti nei PEF precedenti, recupero scostamento tra entrate tariffarie approvate per l’anno a-2 e quanto fatturato per la stessa annualità;
- definizione del tetto massimo di crescita annuale e sua possibilità di deroga, previa istanza motivata ad ARERA;
- eliminazione del tetto massimo di crescita della parte variabile della tariffa rispetto all’anno precedente;
- disciplina della determinazione delle tariffe degli impianti di trattamento, con conguaglio sulle annualità successive;
- definizione del valore di subentro delle gestioni;
- contenuto minimo del PEF 2022-2025: programma e piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti; specifica dei beni e delle strutture e dei servizi indispensabili per l’effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché all’eventuale ricorso all’utilizzo di beni e strutture di terzi; risorse finanziarie necessarie per svolgere i servizi; relazione concernente il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste e relative motivazioni, i livelli di qualità del servizio e le eventuali variazioni previste e relative motivazioni, nonché la ricognizione degli impianti esistenti; fabbisogno degli investimenti per il quadriennio 2022-2025, tenendo conto delle scelte di pianificazione regionale; descrizione degli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi e descrizione degli interventi realizzati e degli obiettivi conseguiti;
- procedura di approvazione del PEF: il soggetto gestore predispose il Pef grezzo e lo invia all’Ente Territorialmente Competente, il quale assemblea i diversi Pef grezzi riconducibili al medesimo ambito tariffario (Comune), determina i parametri di competenza, verifica la coerenza, la completezza e la congruità degli elementi di costo riportati nei Pef grezzi con gli elementi di contabilità e con le prescrizioni di ARERA, nonché il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, valida il PEF e lo trasmette ad ARERA, la quale provvederà ad approvare il PEF;

Rilevato che, obiettivi del provvedimento sono:

- garantire la sostenibilità sociale delle tariffe, grazie al vincolo di crescita delle entrate tariffarie complessive;

- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, mediante la possibilità di incrementi tariffari superiori al tasso di inflazione programmata (per incrementi di qualità o per ampliamenti del perimetro gestionale) e la facoltà di valorizzare costi operativi di carattere incentivante, associati a specifici obiettivi;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, adottando meccanismi di sharing sugli altri ricavi, per ripartire benefici tra operatori e utenti;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, grazie a modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale, tramite adeguate forme di incentivazione e all'eventuale attivazione di meccanismi di perequazione;
- sviluppare e consolidare la capacità di coordinamento nell'ambito degli assetti istituzionali locali, mediante la progressiva razionalizzazione delle procedure necessarie e degli atti richiesti;
- potenziamento della capacità di programmazione economico-finanziaria del settore, definendo un orizzonte di programmazione quadriennale (2022-2025) fermo restando l'aggiornamento annuale delle tariffe;
- promuovere la capacità del sistema, in corrispondenza della corretta scala territoriale (locale, regionale, di macroarea o nazionale), di gestire integralmente i rifiuti, disponendo la elaborazione di informazioni economico-finanziarie a supporto delle valutazioni in sede di programmazione, nonché l'adozione di un meccanismo perequativo che rafforzi gli incentivi verso la realizzazione delle tecnologie maggiormente desiderabili.
- disciplina le procedure di approvazione delle predisposizioni tariffarie, nonché i meccanismi di garanzia per il superamento dei casi di inerzia dei soggetti interessati.

Richiamati in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e l'art. 28 dell'allegato MTR-2, i quali disciplinano la procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, qui di seguito riepilogata:

- a) il/i soggetto/i gestore/i predisporre/predispongono il Piano Economico Finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette/trasmettono all'Ente Territorialmente competente, corredato da:
 - una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente;
- b) l'Ente Territorialmente competente, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, valida le informazioni fornite dal gestore medesimo, le integra o le modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario;
- c) l'Ente Territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità:
 - la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025;
 - i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti del singolo anno di riferimento;
 La trasmissione all'Autorità avviene entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione delle tariffe TARI;
- d) l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con

particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dall'Ente Territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione;

- e) fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente competente;

Appurato che spetta all'Ente Territorialmente competente la determinazione dei coefficienti, parametri e fattori di sharing necessari alla formulazione finale del PEF;

Tenuto conto che, in base alla definizione di ARERA ed all'attuale organizzazione regionale del servizio, fino alla costituzione e piena operatività della Conferenza d'Ambito Territoriale Regionale di cui alla L.R. 10 gennaio 2018 n. 1, come modificata dalla L.R. 16 febbraio 2021, n. 4, il Consorzio di Area Vasta CB16 risulta essere l'Ente Territorialmente Competente per tutti i Comuni che vi fanno parte;

Preso atto che, la stesura del PEF 2022-2025 ha avuto luogo attraverso i seguenti passaggi:

- il Gestore del Servizio (SETA SpA) ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16, il Piano Economico Finanziario 'grezzo', la relazione di accompagnamento, e la relativa certificazione;
- il Comune ha trasmesso al Consorzio di Area Vasta CB16 i costi di propria pertinenza, corredati dalla relazione di accompagnamento, dalla documentazione di supporto e dalla relativa certificazione;
- il Consorzio di Area Vasta CB16 ha provveduto alla determinazione e certificazione dei propri costi per il Comune di Chivasso, per il quale svolge l'attività di gestione del tributo TARI;
- con PEC registrata al prot. n. 15582/2022 in data 7 aprile 2022, il Consorzio di Area Vasta comunicava che nella giornata di lunedì 11 aprile 2022 sarebbero state trasmesse le proposte di Piano Finanziario ai singoli comuni, con l'obiettivo di presentare gli stessi in Assemblea Consortile il giorno venerdì 22 aprile per la relativa validazione, chiedendo di inviare conferme o osservazioni inderogabilmente entro giovedì 14 aprile 2022, per poter rispettare il predetto termine. Contestualmente alla validazione del Pef viene altresì deliberato lo schema regolatorio della qualità attribuito alla gestione, tra i quattro previsti dall'Autorità;
- con PEC dell'11 aprile 2022, registrata al prot. n. 16043/2022 in data 12 aprile 2022, il Consorzio trasmetteva il PEF 2022-2025, successivamente rettificato per la parte di competenza del Comune, a seguito alcune anomalie riscontrate dagli uffici, come da ultima versione registrata al protocollo n. 16660/2022 in data 14 aprile 2022, il cui riepilogo viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, il Pef 2022-2025 è stato sottoposto al vaglio dell'Assemblea del Consorzio di Area Vasta CB16 del 22 aprile 2022, al quale, in qualità di Ente Territorialmente Competente, compete l'assemblamento, la verifica e la validazione dello stesso ed è stato da questi validato con deliberazioni della stessa nn. 7 e 8 in pari data;

Appurato che, in virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 363/2021 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

- a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 363/2021 e provvedimenti successivi;
- b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
 - i. il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
 - ii. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
 - iii. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

- iv. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;
- c. il PEF è suddiviso in:
- ✓ costi imputabili alla PARTE VARIABILE: costi per raccolta e trasporto rifiuti indifferenziati e differenziati, trattamento, smaltimento e recupero delle diverse frazioni, costi operativi incentivanti e costi della qualità PV, al netto dei proventi dalla vendita di materiali ed energia derivanti da rifiuti e dai ricavi derivanti dai corrispettivi CONAI - per la quota parte decisa dall'ETC, attraverso l'individuazione dei rispettivi fattori di sharing -, oltre alla terza/quarta rata del conguaglio 2018 ed alla seconda/terza rata del conguaglio 2019 Parte Variabile;
 - ✓ costi imputabili alla PARTE FISSA: costi spazzamento e lavaggio strade, costi di gestione della TARI, ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale, costi operativi incentivanti e costi della qualità PF, oltre alla terza/quarta rata del conguaglio 2018 ed alla seconda/terza rata del conguaglio 2019 Parte Fissa;
- d. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 27 aprile 2022 sono state approvate le tariffe della TARI per l'anno 2022;
- non sono pervenute dal Consorzio di Area Vasta comunicazioni in merito alla necessità di effettuare un aggiornamento infra-periodo del Pef 2022-2025 annualità 2023, previa istanza da inviare all'Autorità;
- occorre pertanto procedere a determinare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023, sulla scorta delle risultanze del Pef per la medesima annualità;

Preso atto che:

- il Pef 2023 validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, che comprende altresì la quarta ed ultima rata del conguaglio dei costi relativi all'anno 2018 e la terza delle 4 rate del conguaglio dei costi relativi all'anno 2019, rideterminati dal Consorzio di Area Vasta CB16 secondo i nuovi criteri ARERA, espone un costo complessivo di **6.626.025,00 €** (di cui 4.250.449,00 € relativi alle componenti di costo variabile e 2.375.577,00 € relativi alle componenti di costo fisso);
- rispetto all'anno 2022 occorre registrare maggiori costi di investimento del soggetto gestore, di raccolta rsu e frazioni differenziate, di smaltimento e di spazzamento e di recupero evasione (per determinare il PEF 2023 sono stati presi a riferimento i costi a consuntivo 2021, che hanno registrato una ripresa dell'attività, dopo la sospensione per COVID, con conseguenti maggiori costi rispetto a quelli del consuntivo 2020, preso a riferimento per determinare il PEF 2022);
- i suddetti costi sono stati già abbattuti delle detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021, per complessivi **92.272,00 €**;
- il predetto importo, che costituisce il costo del servizio integrato gestione rifiuti urbani, ai fini della determinazione delle tariffe TARI viene ulteriormente abbattuto dagli importi delle entrate che costituiscono detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/2021, per un importo complessivo pari a **430.162,00 €**, così suddiviso:
 - a) importo del contributo MIUR a copertura del costo del servizio per le scuole statali per **22.425,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte variabile del PEF;
 - b) importo del recupero evasione effettivamente riscosso nell'anno 2021, in conto competenza e conto residui, come da rendiconto 2021, per **382.496,00 €**, portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF;
 - c) sanzioni irrogate dall'ispettore ambientale nel 2021 per **800,00 €** portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF;

- f) sopravvenienze attive relative alla TIA 2006-2012 realizzate nel 2021, per complessivi **24.441,00 €** portati in detrazione, ai fini della determinazione dell'articolazione tariffaria, dai costi della parte fissa del PEF, a titolo di *“ulteriori partite autorizzate dall'Ente Territorialmente Competente”*;
- o al fine della determinazione delle tariffe TARI anno 2023, occorre pertanto considerare i seguenti importi:

**ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO
VARIABLE, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE**
4.228.024,00 €

**ENTRATE TARIFFARIE RELATIVE ALLA COMPONENTE DI COSTO
FISSO, AL NETTO DELLE DETRAZIONI SOPRA INDICATE**
1.967.840,00 €

TOTALE PEF 2023 DA COPRIRE CON TARI
6.195.863,00 €

Visto il comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, in base al quale *“nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*, combinato con il già citato comma 654 che prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

Riscontrata una diffusa e condivisa incertezza applicativa delle disposizioni contenute nel sopra citato comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i., soprattutto alla luce della non corrispondenza degli elementi di costo considerati nel conteggio dei fabbisogni standard e le voci del piano finanziario previste dal DPR 158/1999 ovvero negli altri commi dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i. (per esempio, gli accantonamenti al fondo rischi su crediti e i mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla TIA ed alla TARES, sono voci di costo non contemplate nei fabbisogni standard), nonché della non disponibilità delle risultanze aggiornate dei fabbisogni standard del servizio di igiene urbana;

Dato atto che gli artt. 4 e 5 del MTR approvato con deliberazione ARERA n. 363/2021 prevede l'uso del fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in particolare allo scopo dell'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Preso atto delle *“Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363”* diffuse dal Mef in data 28 gennaio 2022, con le quali *“si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti”* per poi porre in evidenza che l'avvio del nuovo sistema di regolazione del servizio con l'emanazione della delibera ARERA n. 363/2021 ha modificato il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti assumono, quindi, nel nuovo sistema di regolazione, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati artt. 4 e 5 della delibera ARERA, per ciò che riguarda l'applicazione della gradualità dell'adozione di alcune componenti tariffarie;

Appurato che per l'applicazione del comma 653 della legge n. 147 del 2013, i valori dei costi standard sono da calcolarsi in relazione alle caratteristiche del servizio attive per il quadriennio 2022-2025, cui il PEF si riferisce; diversamente, per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto agli artt. 4 e 5 della delibera 363/2021 di ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2020 e 2021 (ovvero due annualità precedenti quelle di riferimento del Pef);

Considerato che gli eventuali divari fra quanto previsto in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce dei servizi previsti compresi nella scheda redatta dal soggetto gestore e dai maggiori costi stabiliti dal Consorzio di Area Vasta CB16 nella redazione del Piano Finanziario, nonché della nuova modalità di determinazione dei costi prevista da ARERA;

Preso atto delle risultanze emerse dal conteggio effettuato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in base al quale, il costo standard complessivo del servizio per il Comune di Chivasso ammonta a 4.011.456,30 €, come da scheda allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale, trasmessa con nota registrata al prot. n. 10919/2023 del 9 marzo 2023;

Considerato che:

- in base all'art. 10 del vigente regolamento disciplinante la TARI *“Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e delle disposizioni del presente regolamento. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, o altro specifico termine previsto dal legislatore, in conformità al piano finanziario”*;
- ai sensi dell'art. 3 comma 5quinquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- in base all'art. 14 del regolamento disciplinante la TARI, le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, in conformità al metodo normalizzato approvato con DPR 27 aprile 1999 n. 158 e la ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti urbani;

Riscontrato che occorre ora provvedere all'approvazione delle tariffe relative al tributo in questione per l'anno 2023, in applicazione delle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, previa determinazione della ripartizione dei costi complessivi fra utenze domestiche e non domestiche e determinazione dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd di cui al DPR 158/1999;

Preso atto che:

- a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Canone di occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati in strutture attrezzate, in quanto assorbita dal nuovo canone previsto dall'art. 1, comma 847, della L. 160/2019, i banchi mercatali non sono più assoggettati alla TARI giornaliera, che è da questo “assorbita”, con conseguente eliminazione, a decorrere dal 2021, della superficie di riferimento ai fini del computo delle tariffe;

- non possono pertanto più essere computate le metrature dei banchi di mercato alimentari e di beni durevoli, ancorchè viene comunque riportata la tariffa base (data dal prodotto tra i costi unitari parte fissa e variabile ed i rispettivi coefficienti);
- il costo del servizio di pulizia dei mercati, che continua ad essere inserito tra quelli del servizio gestione rifiuti, viene inevitabilmente redistribuito fra le altre utenze non domestiche;
- ai fini del calcolo delle tariffe TARI 2023, per quanto concerne la parte variabile, vengono escluse quelle delle utenze non domestiche che entro il termine del 30 giugno 2022, fissato dall'art. 8bis comma 3 del vigente regolamento, hanno espresso la volontà di uscire dal servizio pubblico, come previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 116/2020;

Appurato che, ai fini della determinazione delle tariffe TARI delle singole categoria di utenza, si rende necessario stabilire preventivamente i parametri previsti dalle normativa vigente;

Considerato che, con *deliberazione n. 54 del 23 marzo 2023*, la Giunta Comunale ha ritenuto in proposito opportuno proporre di:

- confermare la percentuale di ripartizione dei costi totali del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche nella misura già determinata fino allo scorso anno, attribuendo pertanto il **sessanta per cento** dei costi complessivi alle utenze domestiche ed il **quaranta per cento** a quelle non domestiche, in linea con quanto sempre effettuato;
- ferma restando i coefficienti **Ka** stabiliti in misura fissa dal DPR 158/1999 per calcolare la parte fissa della TARI delle utenze domestiche (rapportata sia alla superficie dei locali occupati, sia al n° dei componenti il nucleo familiare), confermare i coefficienti **Kb massimi** presi a riferimento per determinare la parte variabile delle tariffe delle singole categorie di utenza (rapportata esclusivamente al numero dei componenti il nucleo familiare), come riportati nell'allegato C) alla presente;
- confermare altresì le misure dei coefficienti di potenziale produzione dei rifiuti **Kc** e **Kd**, per le utenze non domestiche, di cui alle Tabelle del "Metodo normalizzato" contenuto nell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158/1999, così come definite ed applicate fino al 2022, *in misura diversa per le diverse categorie, ma comunque entrambi minimi o massimi, come meglio riepilogati nei singoli allegati che si uniscono alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale* - nell'intento di garantire quanto più possibile stabilità all'assetto della struttura tariffaria introdotta dal 1° gennaio 2006, il contenimento degli oneri a carico delle utenze a più alta produttività di rifiuti, che il passaggio al sistema tariffario di cui al citato D.P.R. n. 158/1999 ha maggiormente penalizzato, mantenendo una omogeneità ed una certa perequazione del carico fiscale delle diverse categorie;

Dato atto che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato, delle disposizioni normative e regolamentari e del Pef validato, ai fini della determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza di competenza dell'anno 2023, il costo deve essere suddiviso come indicato negli **allegati A e B**, uniti al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, tenuto conto dei coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza e dei dati riguardanti le superfici soggette a tariffa note per ciascuna categoria, negli **allegati C e D**, che si uniscono al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, sono stati riportati i conteggi effettuati per la determinazione delle tariffe delle singole categorie di utenza a decorrere dall'1/1/2023, come riepilogate **nell'allegato E**;

Appurato che dall'applicazione delle tariffe di cui all'allegato E) scaturisce un gettito della TARI stimato per l'anno 2023 di complessivi **6.195.863,00 €**, assicurando, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al netto delle detrazioni previste da ARERA, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario 2023 validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che, in virtù delle disposizioni contenute nell'art. 28 comma 7bis del vigente regolamento comunale, restano confermate anche per l'anno 2023 le scadenze e modalità di pagamento della TARI già stabilite per gli anni 2021 e 2022, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29 marzo 2021;

Atteso che sulla tassa è altresì dovuto il tributo provinciale per le funzioni ambientali (TEFA), previsto dalla Provincia di Torino per l'anno in corso nella misura del cinque per cento;

Appurato che:

- terminata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, vengono meno le agevolazioni ad essa correlata, introdotte dagli articoli 23 commi 9-10-11-12 e 13, 23bis e 23ter del Regolamento TARI, rispettivamente per gli anni 2020, 2021 e 2022, mentre continuano a trovare applicazione le agevolazioni ordinarie previste dall'art. 23 commi da 1 a 7 e da 14 a 16 del Regolamento stesso;
- ai sensi dell'art. 23 c. 14 del regolamento disciplinante la TARI, le agevolazioni di cui allo stesso articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale, per un costo stimato in **400.000,00 €**, comprensivo del costo riferibile alla TARI per i locali comunali;

Visti:

- l'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, secondo cui *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni a decorrere dall'anno 2022;
- l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;
- l'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai sensi del cui disposto *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia,”*;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del cui disposto il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'articolo 1 comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 ha differito il termine per deliberare il bilancio di previsione 2023-2025 al 30 aprile 2023;
- l'art. 3 comma 5quiquies del DL 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15 e s.m.i., ai sensi del cui disposto, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno; nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

Ritenuto necessario ed opportuno, in accoglimento della proposta della Giunta Comunale, procedere all'approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per l'anno 2023;

Visti :

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale
- l'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il vigente Regolamento Comunale disciplinante la TARI;

Attesa la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all'art. 42 comma 2 lettere a) ed f) del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 1 commi 639 e seguenti della Legge n. 147/2013;

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Servizi interessati;

Acquisito altresì il parere favorevole dell'Organo di Revisione, come da verbale in atti n. 7 del 27 marzo 2023;

Appurato che la presente proposta è stata sottoposta al vaglio della Commissione Consiliare per la Programmazione Economica e l'Organizzazione delle Risorse Umane, Strumentali e del Patrimonio, nella seduta dell'11 aprile 2023, come da verbali in atti;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. **Di dare atto che** la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
2. **Di prendere atto** dell'accluso Piano Economico Finanziario del Comune di Chivasso contenente i costi del servizio gestione rifiuti per gli anni 2022-2025, assemblato, verificato e validato dal Consorzio di Area Vasta CB 16, in qualità di Ente Territorialmente Competente, con deliberazioni dell'Assemblea n. 7 e 8 del 22 aprile 2022, sulla scorta del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 363/2021;
3. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 8 della deliberazione dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021, il Pef 2022-2025 è soggetto ad aggiornamento biennale, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, salvo possibili aggiornamenti in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio 2022-2025, nel caso di circostanze straordinarie tali da pregiudicare gli obiettivi del piano e previa

presentazione di motivata istanza di revisione presentata all'ARERA da parte degli organi competenti;

4. **Di dare atto** che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della deliberazione dell'Autorità n. 363/2021, occorre procedere conseguentemente a determinare le tariffe della Tassa Rifiuti (TARI) per il solo anno 2023, a copertura del costo del servizio integrato di gestione rifiuti urbani per un importo complessivo di **6.626.025,00 €**, al netto delle sole detrazioni di cui al comma 4.6 della deliberazione ARERA n. 363/2021 e di **6.195.863,00 €**, al netto anche delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina ARERA n. 2/2021;
5. **Di stabilire** i seguenti parametri di riferimento per determinare le tariffe della TARI, da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, per le ragioni evidenziate in premessa, qui integralmente richiamate:
 - a) mantenimento della suddivisione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche già utilizzata sino allo scorso anno: **60% utenze domestiche; 40% utenze non domestiche;**
 - b) utilizzo del coefficiente **Ka** stabilito in misura fissa e dei coefficienti **Kb massimi**, già utilizzati lo scorso anno, per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
 - c) utilizzo degli stessi coefficienti **Kc e Kd** per il calcolo della parte fissa e variabile della tariffa per le utenze non domestiche di cui all'allegato 1 del DPR 158/1999, già utilizzati sino allo scorso anno per la determinazione delle tariffe TIA/TARES/TARI, come riportati nei singoli allegati uniti alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
6. **Di determinare**, sulla scorta dei parametri sopra riportati, del regolamento comunale e del piano economico finanziario validato dal Consorzio di Area Vasta CB16, in qualità di Ente Territorialmente competente, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2023, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, sulla base dei conteggi evidenziati negli **allegati A, B, C e D**, che si uniscono alla presente per formarne parte integrante e sostanziale e come risultanti dall'allegata tabella riepilogativa (**allegato E**);
7. **Di dare atto che**, con l'applicazione delle tariffe di cui al punto precedente alle singole utenze domestiche e non domestiche, è assicurata, in via previsionale, la copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultanti dal Piano Economico Finanziario allegato alla presente, per l'importo complessivo di **6.195.863,00 €**;
8. **Di dare atto che** la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 23 commi da 1 a 7 e da 14 a 16 del vigente Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), stimato in **400.000,00 €**, comprensivo del costo della TARI per i locali comunali, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, come indicato nelle premesse, qui integralmente richiamate;
9. **Di dare atto che**, alla luce dell'efficacia eterointegrativa dei contratti dei provvedimenti di regolazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) - ormai riconosciuta con portata generale dalla giurisprudenza, come direttamente discendente dalle funzioni e dai poteri riconosciuti all'Autorità dalla legge 481/95, cui espressamente rinvia l'art. 1, comma 527, della legge 205/17 - ed a seguito di quanto previsto dalla vigente convenzione per la gestione della TARI con il Consorzio di Area Vasta CB16, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 29 dicembre 2021, il costo della stessa viene adeguato alle risultanze del Pef 2002-2025, annualità 2023, validato e trasmesso ad ARERA;
10. **Di dare atto** che la presente dovrà essere trasmessa per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, secondo le specifiche

tecniche approvate con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno del 20 luglio 2021;

- 11. Di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 2023-2025.

* * *

Udito l'intervento dell'assessore Casalino,

Uditi gli interventi dei consiglieri, come da registrazione agli atti,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visto lo Statuto Comunale;

Rispettate le procedure di voto previste dal Regolamento e rispettati i criteri generali di trasparenza e tracciabilità in esso individuati,

Con **11 voti Favorevoli**, **4 voti Contrari** (Marta, Tappero, Doria, Prestia) e **1 Astenuto** (Buo)

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione come sopra trascritta;
- di dare atto che la presente deliberazione è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente.

Successivamente, per i motivi sopra esposti, con separata votazione e con **11 voti Favorevoli**, **4 Contrari** (Marta, Tappero, Doria, Prestia) e **1 Astenuto** (Buo), dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE

Alfonso Perfetto
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Giuseppina De Biase
Firmato digitalmente

COMUNE DI CHIVASSO				
Regione	Piemonte			
Cluster [*]	1			
Forma di gestione	Consorzio tra Comuni			
Quantità di rifiuti previsti in tonnellate (N) [*]	12.225,79			
	Unità di misura	Coefficiente (A) [**]	Valore del Comune (B)	Componente del fabbisogno
				A
Intercetta		130,45		130,45
Cluster [*]		38,49		38,49
Forme di gestione associata		5,82	Consorzio tra Comuni	5,82
Economie e disconomie di scale				0,11
Fattori di contesto		51,72		51,72
				A*B
<i>Dotazione provinciale infrastrutture (da TABELLA 1 Linee guida)</i>				
Impianti regionali di incenerimento o co-incenerimento	n.	-1,88	2	-3,76
Impianti regionali di trattamento meccanico biologico	n.	4,17	11	45,86
Discariche	n.	-2,53	13	-32,9
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di compostaggio...		1,04	22,06	23,52
Percentuale di tonnellate smaltite in impianti regionali di incenerimento e co-incenerimento		-0,13	31,75	-4,13
Percentuale di tonnellate smaltite in discariche regionali		-0,22	17,58	-3,8
				A*B
<i>Modalità di gestione del servizio</i>				
Presenza della raccolta domiciliare	si/no	14,71	1	14,71
Presenza dei centri di raccolta	si/no	-31,95	1	-31,95
Presenza della raccolta su chiamata	si/no	10,49	1	10,49
<i>Contesto domanda/offerta</i>				
Raccolta differenziata dell'anno in corso	%		60,23	81,78
Distanza fra il comune e gli impianti [*]	km	0,18	9,63	1,70
				A/N
COSTO STANDARD UNITARIO [C]	€ per tonn			328,11
COSTO STANDARD COMPLESSIVO [D=N*C]	€			4.011.456,30

[*] valori presi da Allegato 3 alle linee guida MEF dell'8/2/2018

[**] valori di riferimento da tabella 2.6 DPCM 29/12/2016 all 3 costi 2020

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario: Comune di Chivasso			Ambito tariffario: Comune di Chivasso			Ambito tariffario: Comune di Chivasso			Ambito tariffario: Comune di Chivasso		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati: CRF	719.873	-	719.873	741.054	-	741.054	741.054	-	741.054	741.054	-	741.054
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani: CTS	510.562	-	510.562	538.485	-	538.485	538.485	-	538.485	538.485	-	538.485
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani: CTR	350.207	-	350.207	369.360	-	369.360	369.360	-	369.360	369.360	-	369.360
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate: CRD	1.657.874	-	1.657.874	1.717.068	-	1.717.068	1.717.068	-	1.717.068	1.717.068	-	1.717.068
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2: CO^{OP}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2: CO^{OP}_{TR,IV}	9.383	-	9.383	10.723	-	10.723	10.723	-	10.723	10.723	-	10.723
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2: CO^{OP}_{TR,IV}	125.043	-	125.043	125.043	-	125.043	125.043	-	125.043	125.043	-	125.043
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti: AR	68.483	-	68.483	62.789	-	62.789	62.789	-	62.789	62.789	-	62.789
Fattore di Sharing: b	0	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti dopo sharing: b(AR)	20.545	-	20.545	18.837	-	18.837	18.837	-	18.837	18.837	-	18.837
Ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance: AR_{CC}	157.600	-	157.600	208.523	-	208.523	208.523	-	208.523	208.523	-	208.523
Fattore di Sharing: ca	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing: b(1+ca)	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Ricavi derivanti da corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing: b(1+ca)AR_{CC}	52.008	-	52.008	68.812	-	68.812	68.812	-	68.812	68.812	-	68.812
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili: RC_{COF,IV}	297.069	71.030	368.099	294.731	71.030	365.761	185.331	36.143	221.474	-	-	-
Oneri relativi attività indettabile - PARTE VARIABILE	450.151	-	450.151	450.601	-	450.601	450.601	-	450.601	450.601	-	450.601
Recupero della $\sum(Ta-\sum Tmx)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
$\sum Va$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	3.597.461	521.181	4.118.642	3.728.817	521.631	4.250.449	3.619.417	486.744	4.106.161	3.434.086	450.601	3.884.687
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio: CSL	784.925	-	784.925	822.852	-	822.852	822.852	-	822.852	822.852	-	822.852
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti: CARC	286.008	76.554	362.562	351.758	76.554	428.312	351.758	76.554	428.312	351.758	76.554	428.312
Costi generali di gestione: CGG	43.446	-	43.446	40.763	-	40.763	40.763	-	40.763	40.763	-	40.763
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili: CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi: CO₂₄	1.151	46.895	48.046	1.214	47.302	48.517	1.214	47.302	48.517	1.214	47.302	48.517
Costi comuni: CC	330.605	123.449	454.054	393.735	123.857	517.591	393.735	123.857	517.591	393.735	123.857	517.591
Ammortamenti: Ann	145.063	-	145.063	183.257	-	183.257	253.318	-	253.318	278.990	-	278.990
Accantonamenti: Acc	-	1.014.908	1.014.908	-	1.014.908	1.014.908	-	1.014.908	1.014.908	-	1.014.908	1.014.908
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	1.014.908	1.014.908	-	1.014.908	1.014.908	-	1.014.908	1.014.908	-	1.014.908	1.014.908
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto: R	121.255	-	121.255	144.956	0	144.956	182.352	0	182.352	192.008	0	192.008
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso: R_{IC}	2.528	-	2.528	4.886	-	4.886	1.907	-	1.907	2.452	-	2.452
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2: CK_{pagamento}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2: CO^{OP}_{TR,IV}	268.645	-	268.645	333.099	-	333.099	1.340.056	-	1.340.056	473.578	-	473.578
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2: CO^{OP}_{TR,IV}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2: CO^{OP}_{TR,IV}	11.367	7.123	18.490	15.388	-	15.388	15.388	-	15.388	15.388	-	15.388
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi: RC_{IV}	37.152	5.449	42.601	37.152	-	37.152	37.152	-	37.152	37.152	-	37.152
Oneri relativi attività indettabile - PARTE FISSA	272.719	202.374	475.093	272.719	202.374	475.093	146.275	101.288	247.564	-	-	-
Recupero della $\sum(Ta-\sum Tmx)$ di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	70.832	-	70.832	109.679	-	109.679	121.775	-	121.775	121.457	-	121.457
$\sum Va$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	1.159.976	1.019.387	2.179.363	1.329.508	1.046.068	2.375.577	1.560.430	1.159.251	2.719.681	1.742.577	1.260.221	3.002.798
$\sum Ta = \sum Va + \sum Tfa$ prima delle detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	4.790.614	1.604.839	6.395.453	5.091.503	1.626.795	6.718.297	5.213.024	1.705.090	6.918.114	5.209.841	1.749.917	6.979.788
$\sum Ta = \sum Va + \sum Tfa$ dopo le detrazioni di cui al art. 4.6 Del. 363/2021/R/RF	4.757.437	1.540.568	6.298.004	6.058.325	1.567.700	6.626.025	5.179.847	1.645.995	6.825.842	5.176.664	1.710.822	6.887.486
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata: %			61%			62%			62%			62%
$Q_{a,2}$ fan			12.617,01			12.617,01			12.617,01			12.617,01
costo unitario effettivo - CUEff: €/cent/kg			53,62			50,75			49,92			52,52
Benchmark di riferimento [cent/kg] (tabb. 2020/costo medio settore)			32,88			32,92			32,92			32,92
Coefficiente di produttività												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata: y₁			0,00			0,00			0,00			0,00
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo: y₂			0,00			0,00			0,00			0,00
Totale: y			0,00			0,00			0,00			0,00
Coefficiente di produttività (1+y)			1,00			1,00			1,00			1,00
Verifica del limite di crescita												
β_{PI}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
Coefficiente di recupero di produttività: X₂			0,11%			0,11%			0,11%			0,11%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità: QI₂			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
Coeff. per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale: PG₂			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Coeff. per decreto legislativo n. 114/20: C₁₁₄			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe: p			8,59%			5,59%			4,59%			3,59%
(1+p)			1,0859			1,0559			1,0459			1,0359
$\sum T$			4.298.004			6.626.025			6.825.842			6.887.486
$\sum TV_{a,1}$			3.227.786			4.118.642			4.250.449			4.106.161
$\sum TF_{a,1}$			3.174.763			2.179.363			2.375.577			2.719.681
$\sum T_{a,1}$			6.402.549			6.298.004			6.626.025			6.825.842
$\sum T_{a,1} / \sum T_{a,1}$			0,9837			1,0521			1,0302			1,0090
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) dato $(\sum T, \sum T_{max})$			6.298.004			6.626.025			6.825.842			6.887.486
$\sum Va$ dopo distribuzione della $(\sum T - \sum T_{max})$			3.597.461			4.250.449			4.106.161			3.884.687
$\sum Va$ dopo distribuzione della $(\sum T - \sum T_{max})$			1.159.976			2.179.363			1.742.577			3.002.798
$\sum Va + \sum Tfa$ dopo distribuzione della $(\sum T - \sum T_{max})$			4.757.437			6.298.004			6.825.842			6.887.486
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRF/2021 - parte variabile			22.782			22.425			22.425			22.425
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRF/2021 - parte fissa			634.286			407.737			407.737			407.737
$\sum Va$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRF/2021			4.095.860			4.228.024			4.063.736			3.862.262
$\sum Tfa$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRF/2021			1.545.077			1.967.840			2.311.944			2.595.061
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRF/2021			5.640.936			6.195.864			6.395.680			6.457.324

TARIFFE TARI 2023**ARTICOLAZIONE TARIFFARIA - COMUNE DI CHIVASSO**

(come da Piano Economico Finanziario predisposto e validato dall'Ente Territorialmente Competente - Consorzio di Area Vasta CB 16 - con deliberazione Assemblea n. 7 e 8 del 22/04/2022, in base alle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA n. 363/2021 e nella determinazione ARERA n. 2/2021)

	IMPORTO PEF AL NETTO DETRAZIONI C. 4.6 DELIBERA ARERA N. 363/2021	DETRAZIONI	C. 1.4 DETERMINA ARERA N. 2/2021	TOTALE COSTI NETTI DA CORPIRE CON TARI 2023
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile (TVa)	4.250.449,00	Contributo MIUR	-22.425,00	4.228.024,00
Totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse (TFa)	2.375.577,00	Recupero Evasione	-382.496,00	1.967.840,00
		Procedure sanzionatorie	-800,00	
		Ulteriori partite autorizzate ETC (economie Canone Mercatale*)	0,00	
		Ulteriori partite autorizzate ETC (sopravvenienze attive TIA)	-24.441,00	
		Ulteriori partite autorizzate ETC (economie gestione servizio rifiuti)	0,00	
Totale entrate tariffarie	6.626.025,00		-430.162,00	6.195.863,00

SUDDIVISIONE COSTI TARIFFA FRA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

Per la suddivisione dei costi è stato applicato il criterio già in vigore fino al 2022

UTENZE DOMESTICHE	60%
UTENZE NON DOMESTICHE	40%

COSTI TOTALI DA COPRIRE IN APPLICAZIONE DELLA TARIFFA	Euro	6.195.863
di cui		
PARTE FISSA	Euro	1.967.840
PARTE VARIABILE	Euro	4.228.024

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE	Euro	3.717.518
di cui		(60%)
PARTE FISSA	Euro	1.180.704
		(60%)
PARTE VARIABILE	Euro	2.536.814
		(60%)

COSTI DA COPRIRE CON LA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	Euro	2.478.345
di cui		(40%)
PARTE FISSA	Euro	787.136
		(40%)
PARTE VARIABILE	Euro	1.691.210
		(40%)

TARIFFE TARI ANNO 2023 - UTENZE DOMESTICHE

(Ctuf) COSTI FISSI 1.180.704 Euro

(CVud) COSTI VARIABILI 2.536.814 Euro

QUANTITA' RIFIUTI TOTALI 12.225.794 Kg

QUANTITA' RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE 3.899.265 Kg

(Qtot) QUANTITA' RIFIUTI UTENZE DOMESTICHE 8.326.529 Kg

(quantitativo dei rifiuti determinato ai sensi Circolare Min. Amb. n. 108/1999)

FORMULE PARTE FISSA

$$TFd(n,S) = Quf * S * Ka(n)$$

$$Quf = Ctuf / \sum Stot(n) * Ka(n) = 0,924135438$$

$$\sum Stot(n) * Ka(n) = 1.277.631$$

FORMULE PARTE VARIABILE

$$TVd = Quv * Kb(n) * Cu$$

$$Quv = Qtot / \sum n N(n) * Kb(n) = 378,5921504$$

$$\sum n N(n) * Kb(n) = 21.993,40$$

$$Cu = CVud / Qtot = 0,304666509$$

NUMERO COMPONENTI	SUPERFICIE (S)	NUMERO NUCLEI N(n)	KA (fisso)	S * KA	Quf	TARIFFA PARTE FISSA Quf * KA (Euro/MQ)	GETTITO PARTE FISSA	KB min	KB max	KB medio	KB APPLICATO	Cu	N(n) * KB	Quv	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro / anno)	GETTITO VARIABILE
1	414.790	4.521	0,8	331.832	0,9241354	0,7393	306.657,71	0,6	1	0,8	1,0	0,3046665	4.521,00	378,5921504	115,3443	521.471,80
2	451.819	4.030	0,94	424.710	0,9241354	0,8687	392.489,43	1,4	1,8	1,6	1,8	0,3046665	7.254,00	378,5921504	207,6198	836.707,91
3	248.887	2.105	1,05	261.331	0,9241354	0,9703	241.505,56	1,8	2,3	2,0	2,3	0,3046665	4.841,50	378,5921504	265,2920	558.439,66
4	174.182	1.353	1,14	198.567	0,9241354	1,0535	183.503,25	2,2	3	2,6	3,0	0,3046665	4.059,00	378,5921504	346,0330	468.182,71
5	37.934	267	1,23	46.659	0,9241354	1,1367	43.119,07	2,9	3,6	3,2	3,6	0,3046665	961,20	378,5921504	415,2397	110.868,99
6 e più	11.178	87	1,3	14.531	0,9241354	1,2014	13.428,98	3,4	4,1	3,7	4,1	0,3046665	356,70	378,5921504	472,9118	41.143,33
TOTALI	1.338.790	12.363		1.277.631			1.180.704						21.993,40			2.536.814

TARIFE TARI ANNO 2023 - UTENZE NON DOMESTICHE

(Ctap) COSTI FISSI UTENZE NON DOMESTICHE 787.136

(Cvund) COSTI VARIABILI UTENZE NON DOMESTICHE 1.691.210

FORMULE PARTE FISSA

$$TFnd(ap,Sap) = Qapf * Sap(ap) * Kc(ap)$$

$$Qapf = Ctapf / \sum ap Stot (ap) * Kc(ap) = 1,5854660$$

$$\sum ap Stot (ap) * Kc(ap) = 496.470$$

FORMULE PARTE VARIABILE

$$TVnd(ap,Sap) = Cu * Sap (ap) * Kd(ap)$$

$$Cu = Cvund / \sum Stot(ap) * Kd(ap) = 0,4337252$$

$$\sum Stot(ap) * Kd(ap) = 3.899.265,40$$

(quantitativo dei rifiuti determinato ai sensi Circolare Min. Amb. n. 108/1999)

CAT.	DESCRIZIONE	SUPERFICIE (Stot) PARTE FISSA	SUPERFICIE (Stot) PARTE VARIABILE	KC min	KC max	KC	Stot*KC	Qapf -Quota unitaria	TARIFFA PARTE FISSA 2023 Qapf*Kc (Euro/mq)	TOTALE GETTITO FISSA	KD min	KD max	KD	Q RIFIUTI NORMALIZZATA (Stot*KD)	Cu- Costo unitario	TARIFFA PARTE VARIABILE 2023 (Euro/mq)	TOTALE GETTITO VARIABILE	TOTALE TARIFFA 2023 Euro/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	32.608	32.608	0,40	0,67	0,40	13.043,20	1,5854660	0,6342	20.679,55	3,28	5,50	3,28	106.954,24	0,4337252	1,4226	46.388,75	2,0568
2	Cinematografi e teatri	516	516	0,30	0,43	0,30	154,80	1,5854660	0,4756	245,43	2,50	3,50	2,50	1.290,00	0,4337252	1,0843	559,51	1,5600
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	27.430	27.430	0,51	0,60	0,51	13.989,30	1,5854660	0,8086	22.179,56	4,20	4,90	4,20	115.206,00	0,4337252	1,8216	49.967,74	2,6302
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	7.905	7.905	0,76	0,88	0,76	6.007,80	1,5854660	1,2050	9.525,16	6,25	7,21	6,25	49.406,25	0,4337252	2,7108	21.428,73	3,9157
5	Stabilimenti balneari	0	0	0,38	0,64	0,38	0,00	1,5854660	0,6025	0,00	3,10	5,22	3,10	0,00	0,4337252	1,3445	0,00	1,9470
6	Esposizioni ed autosaloni	16.405	16.405	0,34	0,51	0,34	5.577,70	1,5854660	0,5391	8.843,25	2,82	4,22	2,82	46.262,10	0,4337252	1,2231	20.065,04	1,7622
7	Alberghi con ristorante	0	0	1,20	1,64	1,64	0,00	1,5854660	2,6002	0,00	9,85	13,45	13,45	0,00	0,4337252	5,8336	0,00	8,4338
8	Alberghi senza ristorante	4.686	4.686	0,95	1,08	0,95	4.451,70	1,5854660	1,5062	7.058,02	7,76	8,88	7,76	36.363,36	0,4337252	3,3657	15.771,70	4,8719
9	Case di cura e riposo	6.286	6.286	1,00	1,25	1,25	7.857,50	1,5854660	1,9818	12.457,80	8,20	10,22	10,22	64.242,92	0,4337252	4,4327	27.863,77	6,4145
10	Ospedali	20.596	20.596	1,07	1,29	1,29	26.568,84	1,5854660	2,0453	42.123,99	8,81	10,55	10,55	217.287,80	0,4337252	4,5758	94.243,19	6,6211
11	Uffici, agenzie	51.015	51.015	1,07	1,52	1,07	54.586,05	1,5854660	1,6964	86.544,33	8,78	12,45	8,78	447.911,70	0,4337252	3,8081	194.270,58	5,5046
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	6.358	6.358	0,55	0,61	0,61	3.878,38	1,5854660	0,9671	6.149,04	4,50	5,03	5,03	31.980,74	0,4337252	2,1816	13.870,85	3,1488
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	43.373	41.011	0,99	1,41	1,41	61.155,93	1,5854660	2,2355	96.960,65	8,15	11,55	11,55	473.677,05	0,4337252	5,0095	205.445,67	7,2450
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	5.443	5.443	1,11	1,80	1,11	6.041,73	1,5854660	1,7599	9.578,96	9,08	14,78	9,08	49.422,44	0,4337252	3,9382	21.435,76	5,6981
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1.888	1.888	0,60	0,83	0,83	1.567,04	1,5854660	1,3159	2.484,49	4,92	6,81	6,81	12.857,28	0,4337252	2,9537	5.576,53	4,2696
16	Banchi di mercato di beni durevoli	0	0	1,09	1,78	1,78	0,00	1,5854660	2,8221	0,00	8,90	14,58	14,58	0,00	0,4337252	6,3237	0,00	9,1458
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	5.342	5.342	1,09	1,48	1,48	7.906,16	1,5854660	2,3465	12.534,95	8,95	12,12	12,12	64.745,04	0,4337252	5,2567	28.081,55	7,6032
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	11.159	11.159	0,82	1,03	1,03	11.493,77	1,5854660	1,6330	18.222,98	6,76	8,48	8,48	94.628,32	0,4337252	3,6780	41.042,69	5,3110
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.774	8.774	1,09	1,41	1,09	9.563,66	1,5854660	1,7282	15.162,86	8,95	11,55	8,95	78.527,30	0,4337252	3,8818	34.059,27	5,6100
20	Attività industriali con capannone di produzione	122.349	114.237	0,38	0,92	0,92	112.561,08	1,5854660	1,4586	178.461,76	3,13	7,53	7,53	860.204,61	0,4337252	3,2660	373.092,40	4,7246
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	12.978	12.978	0,55	1,09	1,09	14.146,02	1,5854660	1,7282	22.428,03	4,50	8,91	8,91	115.633,98	0,4337252	3,8645	50.153,37	5,5926
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	6.791	6.791	5,57	9,63	5,57	37.825,87	1,5854660	8,8310	59.971,63	45,67	78,97	45,67	310.144,97	0,4337252	19,8082	134.517,68	28,6393
23	Mense, birrerie, amburgherie	190	190	4,85	7,63	4,85	921,50	1,5854660	7,6895	1.461,01	39,78	62,55	39,78	7.558,20	0,4337252	17,2536	3.278,18	24,9431
24	Bar, caffè, pasticceria	5.867	5.867	3,96	6,29	3,96	23.233,32	1,5854660	6,2784	36.835,64	32,44	51,55	32,44	190.325,48	0,4337252	14,0700	82.548,95	20,3485

25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	6.111	6.087	2,02	2,76	2,76	16.866,36	1,5854660	4,3759	26.741,04	16,55	22,67	22,67	137.992,29	0,4337252	9,8325	59.850,73	14,2084
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	3.336	3.336	1,54	2,61	1,54	5.137,44	1,5854660	2,4416	8.145,24	12,60	21,40	12,60	42.033,60	0,4337252	5,4649	18.231,03	7,9066
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	652	652	7,17	11,29	7,17	4.674,84	1,5854660	11,3678	7.411,80	58,76	92,56	58,76	38.311,52	0,4337252	25,4857	16.616,67	36,8535
28	Ipermercati di generi misti	16.927	13.321	1,56	2,74	2,74	46.379,98	1,5854660	4,3442	73.533,88	12,82	22,45	22,45	299.056,45	0,4337252	9,7371	129.708,31	14,0813
29	Banchi di mercato generi alimentari	0	0	3,50	6,92	6,92	0,00	1,5854660	10,9714	0,00	28,70	56,78	56,78	0,00	0,4337252	24,6269	0,00	35,5983
30	Discoteche, night club	846	846	1,04	1,91	1,04	879,84	1,5854660	1,6489	1.394,96	8,56	15,68	8,56	7.241,76	0,4337252	3,7127	3.140,93	5,3616
	TOTALI	425.831	411.727			56,79	496.469,81			787.136			465,66	3.899.265,40			1.691.210	

COMUNE DI CHIVASSO
TARIFFA TARI 2023

Gli importi delle tariffe sono al netto del Tributo Provinciale (5%)

UTENZE DOMESTICHE				
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE		TARIFFA PARTE FISSA (Euro/mq)		TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro/anno)
1		0,7393	+	115,3443
2		0,8687	+	207,6198
3		0,9703	+	265,2920
4		1,0535	+	346,0330
5		1,1367	+	415,2397
6 o più		1,2014	+	472,9118
UTENZE NON DOMESTICHE				
CATEGORIE DI ATTIVITA'		TARIFFA PARTE FISSA (Euro/mq)	TARIFFA PARTE VARIABILE (Euro/mq)	TOTALE TARIFFA (Euro/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,6342	1,4226	2,0568
2	Cinematografi e teatri	0,4756	1,0843	1,5600
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,8086	1,8216	2,6302
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	1,2050	2,7108	3,9157
5	Stabilimenti balneari	0,6025	1,3445	1,9470
6	Esposizioni ed autosaloni	0,5391	1,2231	1,7622
7	Alberghi con ristorante	2,6002	5,8336	8,4338
8	Alberghi senza ristorante	1,5062	3,3657	4,8719
9	Case di cura e riposo	1,9818	4,4327	6,4145
10	Ospedali	2,0453	4,5758	6,6211
11	Uffici, agenzie	1,6964	3,8081	5,5046
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,9671	2,1816	3,1488
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2,2355	5,0095	7,2450
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,7599	3,9382	5,6981
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,3159	2,9537	4,2696
16	Banchi di mercato di beni durevoli	2,8221	6,3237	9,1458
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,3465	5,2567	7,6032
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,6330	3,6780	5,3110
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,7282	3,8818	5,6100
20	Attività industriali con capannone di produzione	1,4586	3,2660	4,7246
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,7282	3,8645	5,5926
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8,8310	19,8082	28,6393
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,6895	17,2536	24,9431
24	Bar, caffè, pasticceria	6,2784	14,0700	20,3485
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	4,3759	9,8325	14,2084
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,4416	5,4649	7,9066
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,3678	25,4857	36,8535
28	Ipermercati di generi misti	4,3442	9,7371	14,0813
29	Banchi di mercato generi alimentari	10,9714	24,6269	35,5983
30	Discoteche, night club	1,6489	3,7127	5,3616